



SPID

Società Professionale Italiana Drammaterapia

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "S.P.I.D. – Società Professionale Italiana Drammaterapia", con sede legale in via San Francesco d'Assisi, 28 - 20049 Concorezzo –Mi-.

La S.P.I.D. riunisce professionisti e studenti della Drammaterapia (DRT, drammaterapisti e teatroterapisti) che, nel rispetto delle reciproche differenze formative e operative, teoriche e tecniche, condividono i seguenti principi, finalità e scopi.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Drammaterapia è una terapia artistica basata sulle arti drammatiche e applicata a contesti clinici, educativi e sociali, formativi e dello sviluppo personale, sia in assetto individuale sia di gruppo.

L'assunto di fondo della Drammaterapia è l'idea che la persona sia intrinsecamente "drammatica" nel suo sviluppo, cioè legata all'azione alla storia al fare, come suggerisce la parola dramma nel suo significato greco originario. Le prime manifestazioni di principi drammatici sono osservabili già nei primi mesi di vita. I metodi della Drammaterapia possono includere movimento, mimo, lavoro sulla voce, gioco drammatico, giochi di teatro, giochi di ruolo, drammaturgia, maschere, miti e storie.

Obiettivi della Drammaterapia sono:

- Promuovere l'intrinseco aspetto curativo dell'arte teatrale;
- Porre l'attenzione sugli aspetti sani della persona;
- Sviluppare la creatività drammatica;
- Incoraggiare l'intuizione, la metafora, l'immaginazione;
- Fare pratica di competenze sociali e relazionali attraverso la drammatizzazione;
- Stimolare la comunicazione attraverso voce e dramma;
- Consentire l'elaborazione di istanze problematiche attraverso la "distanza drammatica".

Principio centrale della Drammaterapia è l'idea che la costruzione di una *realtà drammatica* condivisa possa costituire un luogo di scambio, in cui è possibile sperimentare ruoli, relazioni, pensieri, emozioni, all'interno della cornice protettiva della "finzione". Questo processo di costruzione, che è essenzialmente un processo di gruppo, implica la creazione di un clima di tolleranza e collaborazione, che incoraggia la sensibilità empatica del gruppo e consente l'incremento delle capacità di relazione.

Al contempo, attiva e mette in contatto le componenti creative degli utenti, favorendo l'area dell'immaginazione e dell'esperienza estetica.

Questa particolare posizione della Drammaterapia al confine tra scienza e arte ne consente l'applicazione in differenti campi: nella prevenzione primaria e secondaria del disagio psichico e sociale; nella terapia e riabilitazione di varie disabilità sia fisiche sia psichiche; nella crescita del benessere di individui e gruppi e della comunicazione sociale.

2. La pratica della Drammaterapia è riservata ad uno specifico profilo professionale, con precisi requisiti formativi e operativi, in linea con quanto La S.P.I.D. elaborerà in merito alla formazione, alla clinica e alla ricerca, in linea con le prospettive europee.

3. La Drammaterapia, collocandosi nel delicato settore della relazione di aiuto, esige da parte di chi la pratica una precisa assunzione di responsabilità. La S.P.I.D. istituisce al riguardo un codice etico al quale tutti i soci si uniformano integralmente.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E SCOPI

1. Qualificare in Italia la Drammaterapia quale specifica pratica professionale rivolta all'intervento sul disagio bio-psico-sociale, alla sua prevenzione, allo sviluppo del potenziale creativo ed evolutivo della persona.

2. Promuovere, sostenere e tutelare la qualità della Drammaterapia in Italia sul piano professionale, etico e scientifico, con particolare riferimento alla pratica clinica, educativa e sociale, alla ricerca teorica, empirica e sperimentale, ai processi formativi, a garanzia e nell'interesse degli utenti, degli operatori e delle istituzioni.

3. Definire il profilo professionale di drammaterapista (DRT), esplicitandone le competenze, le specificità e i limiti, i percorsi formativi e gli strumenti operativi, i campi applicativi e le articolazioni istituzionali, onde promuovere un esercizio professionale della Drammaterapia rigoroso e trasparente.

4. Istituire e pubblicizzare un registro dei drammaterapisti (DRT) che si uniformano ai criteri formativi, professionali e deontologici indicati dalla S.P.I.D..

5. Adoperarsi per il riconoscimento legale, formale e sostanziale della professione di drammaterapista (DRT).

6. Promuovere il confronto, lo scambio e l'integrazione con tutti i soggetti (associazioni, scuole, singoli operatori...) che afferiscono al campo delle terapie espressive, delle arti terapie e, in generale, dell'intervento sul disagio bio-psicosociale, al fine del reciproco arricchimento culturale, sociale e scientifico.

7. Curare l'informazione e la divulgazione sulla Drammaterapia e sulle sue applicazioni secondo modalità corrette sul piano della comunicazione e del rigore scientifico.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ'

1. Istituzione, pubblica diffusione e periodico aggiornamento del "Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D..".

2. Redazione di un Codice Etico dei DRT.

3. Tutela e controllo della qualità delle pratiche di Drammaterapia messe in atto dagli aderenti alla S.P.I.D..

4. Interventi presso gli enti istituzionalmente preposti al riconoscimento e alla tutela delle professioni, in sede nazionale e a livello comunitario.

5. Promozione di incontri scientifici e culturali, convegni e iniziative di formazione e aggiornamento permanente.

6. Promozione di progetti di ricerca (anche multicentrici e sovranazionali) finalizzati all'approfondimento scientifico, alla valutazione e allo sviluppo della Drammaterapia e delle sue applicazioni.

7. Promozione di contatti e scambi con tutte le istituzioni pubbliche e private italiane e straniere (in particolare università, aziende sanitarie, enti locali, società scientifiche, enti socio-assistenziali, scuole e accademie, associazioni culturali e artistiche...)

interessate alla Drammaterapia sotto i profili della clinica, delle applicazioni, dell'integrazione multidisciplinare, della formazione, della ricerca.

8. Pubblicazione di periodici, libri, materiali audiovisivi, supporti multimediali, nonché fruizione di tutti i canali di informazione funzionali alla corretta divulgazione di quanto attiene alle finalità associative.

9. Ogni altra iniziativa o azione utile alla realizzazione di dette finalità.

ARTICOLO 5 - AFFILIAZIONE E CONSOCIAZIONE

In funzione di una più efficace realizzazione delle finalità associative, la S.P.I.D. si riserva di stabilire rapporti di affiliazione e/o consociazione con altre associazioni nazionali e/o internazionali.

L'affiliazione e/o la consociazione devono avvenire previa deliberazione del relativo protocollo d'intesa da parte dell'assemblea generale a larga maggioranza (almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati).

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI SOCI

Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo della S.P.I.D.. Conclusa la fase fondativa della S.P.I.D. (a garanzia della quale hanno avuto mandato da più ampie assemblee prefondative) i soci fondatori hanno la qualifica, i diritti e i doveri dei soci ordinari.

· Soci ordinari: sono DRT che operano attivamente con la Drammaterapia, che hanno compiuto un iter formativo conforme ai criteri adottati dalla S.P.I.D. e che hanno perciò titolo per l'iscrizione al "Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.".

· Soci associati: aderiscono alla S.P.I.D. sulla base di un motivato e documentato interesse professionale per la Drammaterapia, nella quale hanno intrapreso un iter formativo, che si impegnano a completare conformemente ai criteri adottati dalla S.P.I.D..

· Soci onorari: sono nominati per meriti personali, professionali, scientifici e/o culturali pubblicamente riconosciuti nel campo della Drammaterapia e/o di discipline affini.

· Soci sostenitori: sono tutti coloro che vogliono contribuire economicamente al sostegno dell'associazione S.P.I.D. e non sono tenuti ad essere DRT o appartenenti a discipline affini.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dalla S.P.I.D.

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di parola all'assemblea generale e, ad eccezione dei soci onorari e sostenitori, hanno diritto al voto.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammesso/a a socio/a occorre inoltrare al Presidente della S.P.I.D. la relativa istanza (controfirmata da due soci ordinari presentatori e accompagnata dal curriculum formativo e professionale con la relativa documentazione) e versare la quota associativa.

L'ammissione dei soci, così come il passaggio di soci associati a soci ordinari, è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e alla ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro presentazione.

Qualora un'istanza fosse respinta, l'interessato/a ha facoltà entro trenta giorni di presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci nel corso della sua successiva convocazione.

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, cui spetta esaminarle e renderle eventualmente esecutive.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI FINANZIARI

I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti a corrispondere annualmente la quota sociale il cui importo è fissato dall'Assemblea Generale. Il/la socio/a che non avrà versato la quota sociale dopo un anno di morosità sarà considerato/a d'ufficio dimissionario/a. La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Ogni altro contributo finanziario, relativo al sostegno delle attività sociali, ha carattere volontario.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI MORALI

Tutti i soci condividono le finalità della S.P.I.D., si obbligano ad osservarne integralmente statuti, regolamenti e deliberazioni, ad uniformare la propria condotta operativa al Codice Etico e ai criteri di professionalità indicati dalla associazione. I soci si impegnano altresì a sostenere attivamente lo sviluppo della S.P.I.D. e la realizzazione degli scopi associativi.

Ogni grave infrazione degli obblighi anzidetti potrà essere motivo di provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione dalla S.P.I.D., preceduta o meno da richiami e/o sospensioni temporanee.

La segnalazione di infrazioni agli obblighi morali, professionali e/o sociali deve pervenire per iscritto alla Commissione Etica, che provvede ad accertare ed esaminare i fatti e a proporre una eventuale sanzione, ovvero ad archiviare il caso.

Ogni provvedimento disciplinare proposto dalla Commissione Etica diviene esecutivo nel momento in cui viene deliberato dal Consiglio Direttivo e notificato per iscritto all'interessato/a. Il/la socio/a radiato/a dalla S.P.I.D. (ovvero sospeso/a per un periodo superiore a sei mesi) può entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci nella sua prima successiva convocazione, a maggioranza assoluta.

Nel caso di infrazioni morali e/o professionali di particolare gravità, il/la Presidente ha facoltà di emettere nei confronti dell'interessato/a un provvedimento disciplinare di sospensione temporanea immediatamente esecutivo, valido sino all'adozione delle ordinarie procedure da parte della Commissione Etica e del Consiglio Direttivo nelle loro prime convocazioni.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- o l'Assemblea dei soci
- o il Consiglio Direttivo
- o il/la Presidente
- o il/la Vicepresidente/i
- o il Segretario/a/a Economo

Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso per l'espletamento delle relative funzioni.

ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio/a (ad esclusione dei soci onorari) ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro/a socio/a avente diritto al voto, fino ad un massimo di due deleghe per ogni socio/a presente.

All'Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del Consiglio Direttivo, anche solo limitatamente alla trattazione di alcuni specifici argomenti all'ordine del giorno, soggetti esterni alla S.P.I.D. in qualità di esperti consulenti e/o di uditori, se ciò è riconosciuto utile o necessario.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio, ratificare l'ammissione di nuovi soci e rinnovare le

cariche sociali; in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o il/la Presidente ne ravvisino la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta, allegando l'Ordine del Giorno da trattare.

L'Assemblea va convocata con almeno quindici giorni di anticipo a mezzo posta, fax o e-mail specificando l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e della seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea non possa validamente costituirsi in prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci (presenti o legalmente rappresentati); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo la prima. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario/a/a Economo.

ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza relativa ed è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i, dal Segretario/a/a Economo e da eventuali altri Consiglieri, sino ad un massimo di sette membri effettivi. Intervengono altresì ai lavori del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Responsabili delle Commissioni e delle eventuali Sezioni Locali.

Tutti i soci (inclusi quelli onorari) possono presentare la propria candidatura. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato, possono essere nuovamente rieletti. Nel caso di decadenza di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per scorrimento della graduatoria scaturita dalla votazione, ovvero demanda tale compito all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili allo sviluppo della S.P.I.D. e al raggiungimento degli scopi associativi; a tal fine ha tutti i necessari poteri amministrativi. In particolare:

- a) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione della gestione annuale;
- b) delibera l'impiego dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività associative e dispone il più conveniente impiego del fondo comune;
- c) delibera i regolamenti interni;
- d) cura la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento del "Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.";
- e) esamina le domande di associazione alla S.P.I.D. e di passaggio alla qualifica di soci ordinari (di concerto con la Commissione Formazione), accogliendole ovvero respingendole con adeguata motivazione, nonché le eventuali dimissioni;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione Etica;
- g) cura, anche mediante delega al Presidente, al/ai Vicepresidente/i e/o ai Responsabili delle Sezioni Locali, le relazioni professionali e/o istituzionali inerenti alle finalità associative;
- h) per particolari compiti può fare ricorso ad esperti e consulenti esterni;
- i) nomina e licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico.

Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici e/o di altra natura se non nei limiti del fondo comune, tenendo conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Per impegni presi oltre tali limiti rispondono personalmente ed in proprio i membri che li avessero autorizzati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta l'anno e ogniqualvolta il/la Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri, effettivi e/o consultivi. La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I verbali delle sue riunioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario/a/a Economo.

ARTICOLO 13 - IL/LA PRESIDENTE, I VICEPRESIDENTI E IL SEGRETARIO/A/A ECONOMO

Il/la Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni. In conformità con i principi della S.P.I.D. e in funzione di una effettiva e coerente rappresentatività, è un/una DRT di riconosciuto rilievo scientifico-professionale, così come il/la Vicepresidente.

Il/la Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza istituzionale e legale della S.P.I.D. di fronte a terzi e in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo; firma le deliberazioni e quanto occorre per la loro attuazione; sorveglia il buon andamento amministrativo; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio Direttivo nel più breve tempo.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa/fanno le veci con eguali poteri e responsabilità il/la Vicepresidente, e/o (limitatamente a materia di interesse locale e all'interno di modalità prestabilite) i Responsabili delle Sezioni Locali.

Il Segretario/a/a Economo, di concerto con il/la Presidente, cura l'andamento amministrativo e gli ordinari rapporti con gli uffici, gli enti pubblici e privati e le banche. Il Segretario/a Economo verbalizza sugli appositi registri tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e riscuote le quote sociali.

ARTICOLO 14 - LE COMMISSIONI

La S.P.I.D., tramite il/la Presidente e il Consiglio Direttivo, si avvale di Commissioni di studio, valutazione, elaborazione e proposta in merito ad alcune aree di particolare rilievo per la promozione e la tutela della qualità professionale, etica e scientifica del lavoro con la Drammaterapia. Le Commissioni esprimono generalmente parere consultivo; su particolari argomenti possono esprimere, con diritto di veto, parere vincolante le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La composizione delle Commissioni, formate ciascuna da tre o più soci ordinari, associati e onorari salvo dove specificato, è deliberata e annualmente riconfermata o aggiornata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La partecipazione ad una o più Commissioni non è incompatibile con una eventuale altra carica sociale. Ciascuna Commissione individua al suo interno un Responsabile che la rappresenti al Consiglio Direttivo.

La S.P.I.D. istituirà quattro commissioni.

1. La "Commissione Didattica" elabora i criteri della formazione dei DRT; esamina i programmi didattici delle scuole e dei corsi di formazione in Drammaterapia che chiedessero il riconoscimento della S.P.I.D., esprimendo al riguardo parere vincolante; valuta con parere vincolante i titoli e i requisiti dei DRT relativamente allo svolgimento di funzioni didattiche, di formazione e di supervisione; elabora contributi e proposte in materia di formazione permanente dei DRT, dei didatti e dei supervisori e su tutto ciò che ricade nell'area della formazione.

2. La "Commissione Registro Professionale" esamina i curricula e la relativa documentazione verificandone la rispondenza ai requisiti richiesti, esprimendo parere vincolante sull'ammissione dei soci e sul passaggio di soci associati a soci ordinari; affianca per le proprie competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del "Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.".

3. La "Commissione Ricerca" promuove e coordina studi volti all'approfondimento scientifico, clinico e applicativo della Drammaterapia, proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di letteratura scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il

riconoscimento delle ricerche, delle pubblicazioni e delle attività divulgative da svolgere sotto l'egida della S.P.I.D.; si occupa di tutto quanto riguarda la ricerca scientifica sulla Drammaterapia.

4. La "Commissione Etica" vigila sul rispetto del Codice Etico da parte dei soci; ne propone eventuali specificazioni ed ampliamenti; esamina segnalazioni e ricorsi relativi a comportamenti difformi dall'etica professionale da parte di soci, proponendo in merito eventuali sanzioni (richiamo, sospensione, radiazione); affianca per le proprie competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del "Registro Italiano dei DRTS.P.I.D."; si occupa di ogni questione in materia etica e disciplinare.

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire altre Commissioni, di cui determina i compiti e le funzioni (anche scorporando parte dei compiti delle tre Commissioni anzidette) e la durata. L'eventuale carattere permanente di Commissioni di nuova istituzione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

ARTICOLO 15 - LE SEZIONI LOCALI

La S.P.I.D. può istituire sezioni locali, onde favorire una più efficace e capillare realizzazione delle finalità associative, tutelare e sviluppare in sede locale la qualità delle pratiche di Drammaterapia.

È possibile istituire una sezione locale su proposta di almeno sette soci (di cui almeno cinque ordinari) residenti nell'area geografica corrispondente, previa deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

Le Sezioni Locali operano uniformandosi e dando applicazione agli statuti, ai regolamenti e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, con autonomia funzionale e organizzativa per quanto concerne iniziative relative all'area geografica di loro pertinenza. Della responsabilità di tali iniziative si fa carico il Responsabile che ciascuna Sezione Locale individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari e che rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo quale membro consultivo.

Ogni iniziativa delle Sezioni Locali che comporti significative opzioni di merito, ovvero rilevanti impegni finanziari, deve essere preventivamente sostenuta da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio della S.P.I.D. è costituito dai beni mobili ed immobili che ne diverranno proprietà, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote sociali e da eventuali altri contributi volti ad incrementare l'attività sociale.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il 10% nel fondo di riserva, il rimanente a disposizione per attività istituzionali.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI

I rapporti tra la S.P.I.D., i soci ed eventuali consulenti esterni sono governati da quanto prevedono i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo. Per quanto in essi non previsto ci si rifà alle norme legali vigenti e il foro competente è quello della città in cui la S.P.I.D. ha sede legale.

ARTICOLO 18 - SEDI OPERATIVE

In aggiunta alla sede legale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare (per specifici compiti, iniziative o evenienze della vita associativa) altre sedi operative, anche in città e regioni diverse dalla sede legale, notificandone ai soci e alle istituzioni interessate l'ubicazione e le funzioni.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE DI STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, devono essere messe all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale e approvate a larga maggioranza (almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati).

ARTICOLO 20 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La S.P.I.D. può estinguersi per raggiungimento del suo termine statutario, o perché le finalità sono state raggiunte, o perché è divenuto impossibile perseguirle oppure, infine, per insufficienza del fondo comune. In tal caso si provvederà alla liquidazione del suo patrimonio, la cui rimanenza attiva, ad estinzione avvenuta di tutte le passività, dovrà essere destinata ad attività consone agli scopi sociali indicate dall'Assemblea, o devoluto ad associazioni con le medesime finalità o con finalità complementari.